



Provincia di Padova
Deliberazione di Giunta Provinciale

n. 558 del 28 ottobre 2002.

**Oggetto: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI POLIZIA
MINERARIA.**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATI:

- gli artt. nn. 32, 33 e 34 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” che definiscono le funzioni amministrative relative alla materia “miniere e risorse geotermiche” ed individuano le funzioni riservate allo Stato e quelle conferite alle Regioni e, in particolare, i commi 2 e 4 dell’art. 34 con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni di polizia delle miniere su terraferma che le vigenti leggi attribuiscono agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari ed ai Prefetti e le funzioni di polizia delle risorse geotermiche su terraferma nonché la determinazione delle tariffe, entro i limiti massimi fissati dallo Stato, da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi;
- l’art. 48 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 col quale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/98, sono state sub delegate alle Province le sopra citate funzioni di polizia mineraria ed inoltre sono state delegate alle Province, limitatamente alla polizia delle cave, le funzioni trasferite alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 – artt. 9 (primo comma), 50, 61 e 62 (terzo comma) e disciplinate con la Legge Regionale del 21 marzo 1983 n. 15;
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale del Veneto datata 23 gennaio 2002 n. 2 (approvata con D.G.V. n. 13 il 18 gennaio 2002) che fa decorrere dal 1° marzo 2002 l’effettivo esercizio da parte delle Province delle funzioni suddette;
- la deliberazione della Giunta Provinciale del 4 febbraio 2002 (reg. n. 29) con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione che individua i Settori di Responsabilità nonché i relativi obiettivi e capitoli di spesa e, in particolare, il Servizio “Cave” del Settore Ambiente: progetto n. 1 “Istruttoria e vigilanza sulle attività estrattive”, Azione n. 2 “Acquisizione delle competenze in materia di polizia mineraria, ...”;

CONSIDERATO:

- che le funzioni conferite alla Provincia comprendono, fra l’altro, l’acquisizione e la valutazione della documentazione tecnico amministrativa che i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere, il rilascio di attestazioni, l’esecuzione di verifiche e controlli e gli atti conseguenti, in attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955 n. 547, al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959 n. 128, al Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 ed al decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624;
- che l’art. 3/bis della L.R. n. 15/83 prevede che “Le spese per interventi in materia di polizia mineraria eseguiti nell’interesse di privati, relativi alle cave ..., nonché l’istruttoria delle domande d’autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, o per atti amministrativi ad essi connessi sono poste a carico del richiedente La liquidazione è effettuata ... sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta Regionale ...”;

- che l'art. 31 (secondo comma) del Decreto Legislativo n. 624/96 prevede che "I collaudi degli impianti e le verifiche delle attrezzature di competenza dell'Autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro";

RITENUTO opportuno che la persona deputata a svolgere le funzioni che la normativa di riferimento attribuisce all'Ingegnere Capo del Distretto Minerario ed al Prefetto sia il Dirigente del Servizio Cave, il quale ha facoltà di avvalersi di consulenti specialisti ove la materia lo richieda;

RITENUTO, inoltre, in attesa di chiarimenti dalla Regione Veneto che:

- per quanto riguarda la polizia delle cave gli oneri per interventi, istruttorie ed atti da eseguire nell'interesse dei privati debbano essere liquidati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (con riferimento, allo stato attuale, alle deliberazioni della medesima Giunta Regionale del 5 agosto 1991 n. 4603 e del 20 gennaio 1998 n. 95 le quali, per i vari tipi di domanda, prevedono la determinazione forfettaria di limiti minimi e massimi);

- per quanto attiene alla polizia delle risorse geotermiche e delle miniere, nelle more delle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 34 (comma quarto) del decreto Legislativo n. 112/98 e dell'art. 47 (comma secondo) della Legge Regionale n. 11/2001, si debba far riferimento alle vigenti tariffe statali;

RITENUTO, infine, che le somme corrisposte per i titoli di cui sopra debbano essere introitate per intero dalla Provincia in quanto Ente delegato a svolgere le funzioni nella materia della polizia mineraria;

INDIVIDUATI i seguenti casi per i quali gli interessati sono tenuti a corrispondere le spese d'istruttoria, per quanto attiene alla polizia delle cave:

- a) domanda d'autorizzazione ad effettuare lavori di perforazione e scavo a distanze inferiori di quelle previste agli artt. nn. 62 e 104 del D.P.R. n. 128/59;
- b) domanda d'attestato di avvenuta denuncia d'esercizio e d'adeguamento del consumo massimo giornaliero d'esplosivo (art. 296 D.P.R. n. 128/59);
- c) domanda d'approvazione dell'ordine di servizio per l'uso degli esplosivi (art. 305 D.P.R. n. 128/59);
- d) domanda d'approvazione di mezzi e modalità per il trasporto d'esplosivi nell'ambito del cantiere (art. 35 D. L.vo n. 624/96);
- e) collaudi degli impianti e verifiche d'attrezzature ed impianti (art. 31 D. L.vo n. 624/96);
- f) certificazioni comportanti la semplice verifica dell'idoneità documentale;
- g) altri atti, rilievi e pareri tecnici su istanza e nell'interesse del privato;

DATO atto che le precedenti fattispecie sono riconducibili a quelle indicate alle lettere l), m), ed n) della deliberazione della Giunta Regionale del 20 gennaio 1998 n. 95 alle quali attualmente si applicano il limite minimo di € 51,64.= ed il limite massimo di € 154,93.=;

VISTO il Regolamento generale delle entrate provinciali, approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Provinciale in data 2 novembre 1998 n. 62 di registro;

DATO atto che in ordine alla seguente proposta di deliberazione, concretatasi nel presente atto, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, riportati in calce al dispositivo del presente atto;

DATO atto, altresì, che in ordine alla seguente proposta di deliberazione, il Segretario Generale ha posto il visto, in attuazione di quanto stabilito dal Presidente della Provincia con decreto in data 3 settembre 1999 (prot. n. 50532), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti unanimi, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. le funzioni di polizia mineraria delle cave, delle risorse geotermiche e delle miniere delegate alla Provincia con Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 sono svolte dal Servizio Cave del Settore Ambiente;
2. le funzioni che la vigente normativa, nelle materie di cui al precedente punto 1., attribuisce al Prefetto e all'Ingegnere Capo del Distretto Minerario sono svolte dal Dirigente del Servizio "Cave";
3. le funzioni attribuite agli Ingegneri ed ai Periti del Corpo delle Miniere nonché ai Funzionari del Dipartimento per l'industria, cave torbiere, acque minerali e termali, ora Direzione geologia e ciclo dell'acqua, della Regione Veneto sono svolte dal personale assegnato al Servizio Cave, espressamente incaricato dal Dirigente;
4. fino a diverse disposizioni e delucidazioni da parte degli Organi competenti:
 - nella materia delle cave gli oneri a carico dei richiedenti per l'esecuzione d'interventi ed il rilascio di atti nell'interesse dei privati sono liquidati con riferimento ai vigenti criteri e limiti fissati dalla Giunta Regionale;
 - nella materia della polizia delle risorse geotermiche e delle miniere, nelle more di specifici provvedimenti della Giunta Regionale, si applicano le tariffe dello Stato, qualora definite;
 - i relativi importi sono totalmente trattenuti dalla Provincia;
5. gli oneri di cui al precedente punto 5. sono determinati e liquidati, con il provvedimento richiesto o con atto separato, dal Dirigente del Servizio Cave che è responsabile anche dell'accertamento, del controllo e della procedura per l'eventuale riscossione coattiva di dette entrate.